

## LE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SOCIETA' PER AZIONI

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

	Competenze	Formalità per la convocazione	Quorum costitutivo	Quorum deliberativo	Diritto di intervento e rappresentanza
<b>Assemblea ordinaria nelle SPA prive di consiglio di sorveglianza</b>	<p>1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:</p> <p>1) approva il bilancio;</p> <p>2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la</p>	<p>2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. (art. 2364, comma 2).</p>	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente <b>costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale</b>, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari (art. 2368).</p> <p>Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 2368, <b>l'assemblea deve essere nuovamente convocata</b> (art. 2369, comma 1).</p>	<p>L'assemblea ordinaria delibera <b>a maggioranza assoluta</b>, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, comma 1)</p>	<p>1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.</p>

	<p>responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 2364, comma 1)</p>				<p>3. Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente. 4. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. (art. 2370).</p>
<p><b>Assemblea ordinaria nelle SPA con consiglio di sorveglianza</b></p>	<p>Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il revisore (art. 2364-bis, comma 1).</p>	<p>Deve essere convocata una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a <b>120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per particolari esigenze, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a <b>180 giorni</b> (art. 2364-bis, comma 2; 2364, comma 2).</p>	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente <b>costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale</b>, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari (art. 2368, comma 2).</p> <p>Se i soci partecipanti</p>	<p>L'assemblea ordinaria delibera <b>a maggioranza assoluta</b>, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, comma 1).</p>	

			all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 2368, <b>l'assemblea deve essere nuovamente convocata</b> (art. 2369, comma 1).		
<b>Assemblea straordinaria</b>	<p>1. L'assemblea straordinaria delibera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulle modificazioni dello statuto,</li> <li>sulla nomina,</li> <li>sulla sostituzione e</li> <li>sui poteri dei liquidatori e</li> <li>su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</li> </ul> <p>2. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis,</li> <li>l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,</li> <li>la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,</li> </ul>	<p>1. L'assemblea è convocata <b>dagli amministratori o dal consiglio di gestione</b> mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>2. L'avviso deve essere pubblicato <b>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano</b> indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea</p> <p>3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione <b>mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento</b> almeno otto giorni prima dell'assemblea (art. 2366).</p>	<p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di <b>tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale</b> o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art. 2368, comma 2).</p>	<p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di <b>tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale</b>, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria delibera <b>con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea</b> (art. 2368, comma 2).</p>	<p>1. Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</p> <p>2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.</p> <p>3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,</li> <li>• gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,</li> <li>• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Si applica in ogni caso l'articolo 2436 (art. 2365).</p>	<p>Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 2368, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad <b>otto giorni</b> (art. 2369, 1 e 2 comma).</p>	<p>Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 2368, <b>l'assemblea deve essere nuovamente convocata</b> (art. 2369, comma 1).</p>		<p>4. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.          5. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.          6. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.          7. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura (art. 2372).</p>
--	---	---	---	--	--

<b>Assemblea totalitaria</b>		<p>In mancanza delle formalità consuete, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato <b>l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</b></p> <p>Tuttavia, in questo caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>In questa ipotesi dovrà essere data <b>tempestiva comunicazione</b> delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti (art. 2364, comma 4).</p>			
<b>Convocazione su richiesta dei soci</b>		<p>Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, <b>quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale</b> o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (art. 2367, comma 1)</p> <p>La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per</p>			

		argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 2367, comma 3).			
<b>Assemblea ordinaria in seconda convocazione e convocazioni successive</b>	<p>1. Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 2368, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.</p> <p>2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad <b>otto giorni</b> (art. 2369, 1 e 2 comma).</p>	<p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. <b>Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</b></p> <p>Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni (art. 2369, comma 2).</p>	<p>n seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, <b>qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti</b> (art. 2369, comma 3)</p>		
<b>Assemblea straordinaria in</b>			<p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita <b>con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale</b> (art.</p>	<p>L'assemblea straordinaria delibera <b>con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in</b></p>	

<p><b>seconda convocazione e convocazioni successive</b></p>			<p>2369, comma 3).</p> <p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, <b>con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale</b>, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata (art. 2369, comma 7).</p>	<p><b>assemblea</b> (art. 2369, comma 3)</p> <p>Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (art. 2369, comma 4).</p> <p>Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il <b>voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale</b> per le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il cambiamento dell'oggetto sociale,</li> <li>- la trasformazione della società,</li> <li>- lo scioglimento anticipato, la proroga della società,</li> <li>- la revoca dello stato di liquidazione,</li> <li>- il trasferimento della sede sociale all'estero e</li> <li>- l'emissione di azioni privilegiate (art. 2369, comma 5).</li> </ul> <p>Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma (art. 2369, comma 6).</p>	
--	--	--	--	---	--

				Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata (art. 2369, comma 7).	
<b>Assemblea straordinaria in terza convocazione (solo per le società quotate)</b>	<p>Si riporta l'art. 126, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:</p> <p><b>“Art. 126. (Assemblea straordinaria).</b></p> <p>1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli artt. 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile.</p> <p>2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'art. 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.</p> <p>3. <b>In terza convocazione</b> l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano più di un quinto del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una quota di capitale più elevata.</p> <p>4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L'atto costitutivo può richiedere una maggioranza più elevata.</p> <p>5. Restano ferme per le società cooperative le disposizioni del codice civile”.</p>				
<b>Assemblee speciali</b>	Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale	Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie (art. 2376).	Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie (art. 2376).	Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie (art. 2376).	

degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie (art. 2376).				
--	--	--	--	--

## NORME COMUNI

1. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il **presidente** è assistito da un segretario designato nello stesso modo.
3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
4. L'assistenza del **segretario** non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio (art. 2371).

1. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, **possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.**
2. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto (art. 2374).

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da **verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio**. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
2. **Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.**
3. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione (art. 2375).

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto **possono essere impugnate** dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
3. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
4. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
5. La deliberazione non può essere annullata:
  - 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
  - 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  - 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
6. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.
7. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
8. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.
9. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita (art. 2377).

1. L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
2. Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
3. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
4. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
5. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quinto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377 (art. 2378).
6. I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

1. Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione **può essere impugnata** da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
2. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
4. Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377 (art. 2379).

1. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea
2. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale **può essere sanata** mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (art. 2379-bis).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano **trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese** o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
3. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi (art. 2379-ter).

1. Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
2. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
3. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa (art. 2434-bis).